I vostri diritti

Rimini - 27 maggio 2018

Accertamento dell'handicap

Art.4 L.104/92

Occorre distinguere:

A accertamento invalidità civile

B accertamento stato di Handicap

Comunicazione Tecnico Scientifica, Coordinamento Generale Medico Legale INPS, 2 aprile 2015

LINEE GUIDA VALUTAZIONE SU ATTI DEL DISTURBO AUTISTICO – INPS nazionale – 2 aprile 2015

Ad integrazione delle precedenti comunicazioni in materia di autismo si emanano le seguenti disposizioni:

A) In considerazione della peculiarità del disturbo autistico che è una sindrome comportamentale con deficit sociale che deve essere valutato da strutture specializzate e accreditate del Servizio Sanitario Nazionale, si dispone che, **in presenza di documentazione sanitaria probante proveniente da centri di riferimento si debba procedere ad accertamento su atti**. È necessario infatti evitare inutili disagi ai minori e alle famiglie per un accertamento medico legale le cui evidenze clinico-obiettivo sarebbero comunque insufficienti in assenza di documentazione sanitaria attestante ripetute osservazioni nel tempo.

LINEE GUIDA VALUTAZIONE SU ATTI DEL DISTURBO AUTISTICO – INPS nazionale – 2 aprile 2015

B) di seguito si precisa la documentazione sanitaria necessaria per esprimere giudizio su atti:

La diagnosi della patologia deve essere formulata secondo i criteri diagnostici **del DSM-IV-TR o del DSM-5 o del ICD-10** (si rimanda alla comunicazione tecnico scientifica del 02.03.2015).

Il percorso diagnostico deve dare atto di un' osservazione ripetuta nel tempo.

Nella stratificazione della gravità del disturbo si dovrà attenere particolare importanza agli strumenti che consentono una valutazione della disabilità intellettiva (Q.I. verbale e non verbale); assume, inoltre, particolare rilievo la valutazione delle capacità adattive che possono essere stimate con vari strumenti diagnostici il più usato dei quali è la Vineland Adaptive Behaviour Scale (VABS).

Deve essere acquisita, inoltre, la documentazione sanitaria comprovante eventuali comorbilità (ad es. epilessia).

Pensioni e indennità civili - importi e limiti anno 2018

Prestazione	Importo mensile 2018	Limite di reddito annuo personale
Pensione ciechi civili assoluti non ricoverati	305,56	16.664,36
Pensione ciechi civili assoluti ricoverati	282,55	16.664,36
Pensione ciechi civili parziali ricoverati e non	282,55	16.664,36
Ipovedenti gravi (decimisti) con solo assegno a vita	209,70	8.011,78
Pensione invalidi civili totali -100%	282,55	16.664,36
Pensione sordomuti	282,55	16.664,36
Assegno invalidi civili parziali - dal 74% al 99%	282,55	4.853,29
Indennità di frequenza per i minori	282,55	4.853,29
Indennità di accompagnamento ciechi civili assoluti	915,18	nessun limite
Indennità di accompagnamento invalidi civili assoluti	516,35	nessun limite
Indennità di comunicazione sordomuti	256,21	nessun limite
Indennità speciale ciechi parziali ricoverati e non	209,51	nessun limite
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major, con anzianità contributiva pari o superiore a 520 settimane e almeno 35 anni di età	507,42	nessun limite

Indennità di Frequenza

Legge 289/90 Indennità di frequenza

DEFINIZIONE :

Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, ..con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza..."

REQUISITI (Sintesi)

- **Età inferiore ai 18 anni**
- **Frequenza continuativa o periodica di :**
  - **centri x trattamento terapeutici o riabilitativi**
  - **scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado** (*)
  - **centri formazione e addestramento per inserimento sociale**
- **Limitata alla reale durata del trattamento o del corso**
- **Incompatibile durante il ricovero**
- **Non cumulabile con indennità di accompagnamento**

Frequenza a scopo di cura e riabilitazione, fisica, psichica ed intellettiva

(*) compresi gli asili nido ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 467 del 20-22 novembre 2002

Indennità di Frequenza
I requisiti sanitari

difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età

minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore

Indennità di Frequenza – Frequenza riabilitativa

ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici (c. 2 art 1 L.289/90)

frequenza di centri ambulatoriali, di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap

Indennità di Frequenza
Frequenza scolastica

Frequenza di scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dall'asilo nido, nonché centri di formazione o di addestramento professionali finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi (c. 3 art. 1 L.289/90)

I redditi del minore devono essere inferiori al limite annuo imposto per legge e bisogna accertare se vi sono stati periodi di ricovero.

Indennità di Frequenza

La presenza dei minori presso le Comunità di tipo familiare non è incompatibile con l'erogazione dell'indennità di frequenza. Infatti, le comunità famiglia (in base alla normativa in materia ex legge n° 328 del 2000 e decreto n° 308 del 2001) risultano caratterizzate da funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale.

Indennità di Frequenza

Pluriminorati

Nel caso di pluriminorazione, l'indennità di frequenza è incompatibile con l'indennità speciale ai ciechi parziali, con l'indennità di comunicazione, con l'indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti e per gli invalidi civili, fatto salvo naturalmente il diritto di opzione per il trattamento più favorevole (art. 3 della legge n° 289 del 1990). Resta confermata la compatibilità con la pensione ai minori ciechi parziali.

Indennità di frequenza - msg INPS n. 3606/2014

Il rappresentante legale del minore ha facoltà di compiere, senza specifica autorizzazione da parte del giudice, tutti i singoli atti necessari per percepire gli importi spettanti, compresa l'apertura e la gestione di un conto corrente intestato al minore beneficiario della prestazione (*cfr. Cass. 13 maggio 2011, n. 10654*).

INVALIDI CIVILI *minorenni*

prestazioni

Vedi sentenza favorevole Corte di Cass. n. 13985/2008 per il diritto alla 13° mensilità, poi sentenza negativa n. 16329 del 16/6/2008 e msg INPS n. 27559/2008 **e ultima sentenza negativa n. 5409 del 5 marzo 2010**

Indennità mensile di frequenza:

- ✓ se ha difficoltà persistente a svolgere compiti e funzioni della propria età;
- ✓ ipoacusico con perdita uditiva superiore ai 60 db orecchio migliore *(freq.ze 500, 1000, 2000 hertz)* che deve fare ricorso, periodico o continuo, a trattamenti riabilitativi o terapeutici.

Compete ai minori di 18 anni con reddito personale (**non dei genitori**) annuo ***per il 2018*** non superiore a: **€ 4.853,29**

IMPORTI E LIMITI DI REDDITO

Per 13 mensilità

INVALIDI CIVILI PARZIALI:

importo mensile 2017 = € 282,55

✓ inv. *parziali*, limiti reddito annuo = € 4.853,29

Reddito personale

IMPORTI E LIMITI DI REDDITO

Per 13 mensilità

INVALIDI CIVILI -100%:

importo mensile 2016 = € 282,55

✓ **inv. *totali*,** limiti reddito annuo = € 16.664,36

Reddito personale

INVALIDO CIVILE

"… *il cittadino* affetto da minorazioni congenite o acquisite…..

- la soglia minima prevista per la qualifica di invalido civile è quella di 34% con tale percentuale si possono ottenere prestazioni protesiche ed ortopediche,
- con la soglia minima del 46% è prevista l'iscrizione nelle liste speciali per le assunzioni obbligatorie al lavoro (legge n. 68/1999)

INVALIDO CIVILE

"… *il cittadino* affetto da minorazioni congenite o acquisite …..

➲ in presenza di un grado di invalidità civile pari o superiore al 51% è possibile richiedere il congedo retribuito per cure (30 giorni per anno),

➲ con la soglia minima del 60% è prevista l'iscrizione nelle liste speciali per le assunzioni obbligatorie al lavoro (legge n. 68/1999)

INVALIDO CIVILE

"… *il cittadino* affetto da minorazioni congenite o acquisite…..

- in presenza di un riconoscimento di invalidità civile pari o superiore al 67%, si possono ottenere prestazioni protesiche ed ortopediche, esenzione dai ticket sanitari, specialistici, ecc
- con riconoscimento fra il 74% e il 99%, eventuale diritto assegno mensile civile (di seguito illustrato)

INVALIDO CIVILE

"… *il cittadino* affetto da minorazioni congenite o acquisite …..

➲ con una percentuale *pari o superiore al 75% (o sordomuti)* diritto per i lavoratori dipendenti privati e pubblici di 2 mesi di contribuzione aggiuntiva ogni anno di lavoro (di seguito meglio precisata)

➲ con la soglia del *100%,* eventuale diritto pensione di inabilità civile

A.PE SOCIALE

Termini per la domanda di APE - SOCIALE

Istanza entro il 31 marzo 2018	L'INPS risponde entro il 30 giugno 2018
Istanza entro il 15 luglio 2018	L'INPS risponde entro il 15 ottobre 2018
Istanza entro il 30 novembre 2018	L'INPS risponde entro il 31 dicembre 2018

A.PE SOCIALE

E' necessario avere 63 anni di età

APE SOCIALE NON RIDUCE LA FUTURAPENSIONE

A.PE SOCIALE

La concessione è subordinata alla cessazione dell' attività lavorativa e non spetta a coloro
che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.
L' indennità è erogata mensilmente su 12 mensilità
nell' anno ed è pari all' importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell' accesso alla prestazione.

L' importo dell' indennità non può in ogni caso superare l' importo massimo mensile di 1.500 euro e non è soggetto a rivalutazione.

A.PE SOCIALE

E' necessaria la cessazione di qualsiasi attività dipendente e autonoma. Il beneficiario decade dal diritto all' indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.

L' indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui.

Requisito contributivo (30/36) ridotto di 1 anno per ogni figlio, massimo 2 anni

A.PE SOCIALE

Età 63 anni e almeno 30 anni di contributi:

in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della L. n. 604/66 *(aziende con più di 15 dipendenti),* e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi

Requisito contributivo (30) ridotto di 1 anno per ogni figlio, massimo 2 anni

A.PE SOCIALE

Età 63 anni e almeno 30 anni di contributi per:

i lavoratori con invalidità civile pari o superiore al 74%.

FUTUROPENSIONE
esperti in previdenza e contribuzione

Requisito contributivo (30) ridotto di 1 anno per ogni figlio, massimo 2 anni

APE SOCIALE

Con almeno 30 di contribuzione

per chi assiste al momento della richiesta e da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di 1° grado convivente o un parente e affine di 2° con handicap in situazione di gravità ai sensi dell' art. 3 c. 3 della legge104/92.

I gradi di parentela

TITOLARE

GENITORI

FIGLI

NONNI

BISNONNI

ZII

FRATELLI SORELLE

NIPOTI (figli di fratelli e sorelle)

NIPOTI (figli dei figli)

PRONIPOTI (figli dei nipoti di secondo grado)

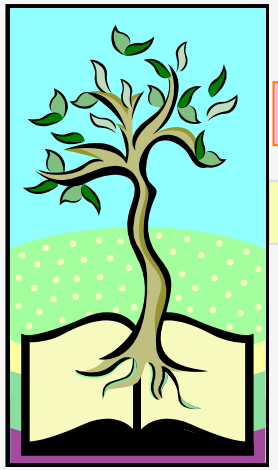

3° GRADO

2° GRADO

1° GRADO

La parentela è il vincolo che lega le persone che discendono dallo stesso stipite.

AFFINITA'

CONIUGE DEL TITOLARE

SUOCERI

NONNI DEL CONIUGE

BISNONNI DEL CONIUGE

ZII DEL CONIUGE

COGNATI (fr/ sor. del coniuge)

NIPOTI (figli dei cognati)

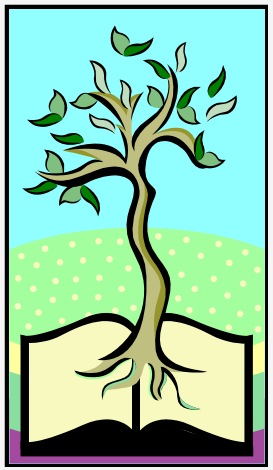

1° GRADO

2° GRADO

3° GRADO

L'*affinità* è il rapporto che unisce un coniuge ai <u>parenti</u> dell'altro coniuge

Requisito contributivo (36) ridotto di 1 anno per ogni figlio, massimo 2 anni

A.PE SOCIALE

Età 63 anni e almeno 36 anni di contributi per:

i lavoratori dipendenti che svolgono una o più delle professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo

FUTUROPENSIONE
esperti in previdenza e contribuzione

Lavori FATICOSI

A decorrere dal 1° gennaio 2018 lo svolgimento delle attività lavorative c.d. gravose utile per l'accesso al beneficio dell'APE sociale si intende realizzato, alternativamente, nei casi in cui il soggetto, al momento della decorrenza dell'indennità ovvero dalla data di perfezionamento dei requisiti, se anteriore alla prima data utile di presentazione della domanda di accesso:

- **svolga o abbia svolto negli ultimi dieci anni, almeno sette anni di attività c.d. gravosa;**
- **svolga o abbia svolto negli ultimi sette almeno 6 anni di attività c.d. gravosa.**

Ai fini del computo dei sette anni o dei sei anni di svolgimento di attività c.d. gravosa, si prendono in considerazione i periodi coperti da contribuzione obbligatoria riferita all'attività c.d. gravosa e i periodi in cui è stata accreditata contribuzione figurativa per eventi verificatesi in costanza del rapporto di lavoro con svolgimento di attività c.d. gravosa (ad esempio, malattia, maternità nel rapporto di lavoro, etc.).

FUTUROPENSIONE
esperti in previdenza e contribuzione

Lavori FATICOSI

A. Operai dell' industria estrattiva, dell' edilizia e della manutenzione degli edifici
B. Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
C. Conciatori di pelli e di pellicce
D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
E. Conduttori di mezzi pesanti e camion
F. Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
H. Insegnanti della Scuola dell' infanzia ed Educatori degli asili nido
I. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

FUTUROPENSIONE
esperti in previdenza e contribuzione

Lavori FATICOSI

N. **Operai dell' agricoltura, della zootecnia e della pesca *(almeno 156 giornate per anno)***

O. **Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative**

P. **Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011**

Q. **Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.**

A.PE Sociale -destinatari - schema

Riduzione dei requisiti contributivi in presenza di figli: 1 anno per ogni figlio, massimo 2 anni

A.PE Sociale

Revocata la tariffa INAIL del 17 per mille

Lavoratori occupati in lavori faticosi
63 anni e 36 anni di contributi

Invalidi civili dal 74% in su
63 anni e 30 anni di contributi

Lavoratori che assistono disabili conviventi da almeno sei mesi (coniuge o parenti 1° grado e parenti e affini di 2° grado, in particolari condizioni)
63 anni e 30 anni di contributi

Disoccupati: per licenziamento anche collettivo, dimessi per giusta causa o con risoluzione consensuale e senza ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi, fine di contratti a termine in particolari condizioni.
63 anni e 30 anni di contributi

LAVORATORI PRECOCI

Dal 1/5/2017 uomini e donne diritto alla pensione anticipata con almeno 41 anni di contribuzione – 2132 settimane *(fino al 31/12/2018)* Se…..

Dal 2019 si devono raggiungere 41 e 5 mesi

LAVORATORI PRECOCI

ANNI	Contributi
Dal 1/5/2017 al 31/12/2018	41 anni (sett. 2132)
2019 e 2020	41 anni e 5 mesi (sett. 2154)

Circolare n. 62 del 4 aprile 2018

FUTUROPENSIONE
esperti in previdenza e contribuzione

Termini per la domanda PRECOCI

Istanza entro il 1 marzo 2018	**L'INPS risponde entro il 30 giugno 2018**
Istanza entro il 30 novembre 2018	**L'INPS risponde entro il 31 dicembre 2018**

FUTUROPENSIONE
esperti in previdenza e contribuzione

LAVORATORI PRECOCI

Con 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo *(lavoro dipendete e autonomo)* **precedenti il compimento del 19° anno di età.**

Alle seguenti condizioni

LAVORATORI PRECOCI

Essere in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della L. 15/7/66, n. 604, e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi

LAVORATORI PRECOCI

i lavoratori con invalidità civile pari o superiore al 74%.

LAVORATORI PRECOCI

per chi assiste al momento della richiesta e da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di 1° grado convivente o un parente e affine di 2° con handicap in situazione di gravità ai sensi dell' art. 3 c. 3 della legge104/92.

LAVORATORI PRECOCI

Possedere i requisiti dei lavoratori usuranti del D.lgs n. 67/2011.

Destinatari

Le tipologie dei lavoratori con attività usuranti

- Lavoratori occupati in **attività particolarmente usuranti** (DM 19.5.1999)
- Lavoratori **notturni**
- Lavoratori addetti alla **"linea catena"**
- Conducenti di veicoli , con capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a **servizio pubblico di trasporto collettivo di persone**

LAVORATORI PRECOCI

Lavoratori dipendenti che svolgono, al momento del pensionamento, una o più delle professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo

FUTUROPENSIONE
esperti in previdenza e contribuzione

Lavori FATICOSI

A. Operai dell' industria estrattiva, dell' edilizia e della manutenzione degli edifici
B. Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
C. Conciatori di pelli e di pellicce
D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
E. Conduttori di mezzi pesanti e camion
F. Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
H. Insegnanti della Scuola dell' infanzia ed Educatori degli asili nido
I. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

FUTUROPENSIONE
esperti in previdenza e contribuzione

Lavori FATICOSI

N. **Operai dell' agricoltura, della zootecnia e della pesca *(almeno 156 giornate per anno)***

O. **Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative**

P. **Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011**

Q. **Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.**

La legge 104/92 riconosce ai lavoratori i seguenti congedi retribuiti:

- Permessi orari e giornalieri
- Congedo parentale prolungato
- Congedo biennale straordinario

Art. 3 L. 104/92

Esito dell'accertamento

GIUDIZIO FINALE

si *sussistono le condizioni art. 3 c. 1*

si *sussistono le condizioni art. 3 c. 3*

Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale ……. la situazione assume connotati di gravità ……

Ottenuta la certificazione medica di handicap grave

La fruizione di permessi e congedi per handicap **è un diritto esigibile**, la cui modalità di fruizione va concordata fra lavoratore e datore di lavoro, **ma che in nessun caso può essere negata al lavoratore.**

TABELLA RIEPILOGATIVA – aggiornata con D. lgs n. 80/2015

Soggetti disabili gravi	Permessi orari	Permessi 3 giorni al mese	Prolungamento congedo parentale
Fino ai **3 anni di età**	SI In alternativa al prolungamento del congedo parentale	SI	SI In alternativa ai permessi orari
Minori **fra i 3 e i 12 anni**	NO	SI	SI
Parenti ed affini **oltre i 12 anni, compresi maggiorenni** (anche conviventi di fatto)	NO	SI	NO
Lavoratori disabili per se stessi	SI	SI	NO

Il diritto non compete ai tutori o agli amministratori di sostegno – interpello n. 41/2009 e parere Funzione Pubblica n. 44700 del 23/10/2009

Dal 25/6/2015

PROLUNGAMENTO CONGEDO PARENTALE

NASCITA

Msg INPS n. 4805/2015

3 MESI } CONGEDO OBBL.

6 MESI
dalla fine del congedo di maternità
-7 per il padre
- 10 mesi genitore solo, ma dalla nascita del figlio
} CONGEDO PAR.

PROLUNGAMENTO CONGEDO } SE HANDICAP GRAVE

IL **PROLUNGAMENTO** DEL CONGEDO PARENTALE DECORRE DALLA DATA **(ANCHE TEORICA)** IN CUI TERMINA IL CONGEDO PARENTALE FACOLTATIVO

I 36 mesi sono sempre retribuiti al 30% senza verifiche di reddito

FINO AL 12° ANNO DI ETA'

Dal 24/11/2010

legge n. 183/2010

Circolare INPS n. 155/2010, circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 13/2010 e n. 2/2011 *(banca dati informatica)*

↓

… e le disposizioni del D.lgs n. 119 in vigore dall'11 agosto 2011

LAVORATORI DIPENDENTI INTERESSATI

1) PRIVATI

2) PUBBLICI

anche a tempo determinato

I GENITORI POSSONO ESSERE ANCHE ADOTTIVI O AFFIDATARI

esclusi → Lavoratori a domicilio - addetti ai servizi domestici - lavoratori agricoli giornalieri con rapporto di lavoro inferiore a 26 gg al mese

REQUISITI GENERALI

REQUISITI

- **Situazione di handicap grave accertata ai sensi dell'art. 3, cc.1 e 3 L. 104/92**
- **rapporto di lavoro con obbligo di prestazione di attività lavorativa**
- **Contribuzione maternità**
- **Non ricovero a tempo pieno del soggetto portatore di handicap**

Dall'11/8/2011: salvo che sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore o del familiare

PERSONA
disabile
art. 3, c.1, legge 104/92

" E' colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale ed emarginazione"

DISABILITA' IN SITUAZIONE DI GRAVITA'

ART.3, COMMA 3, LEGGE 104/92

la situazione assume connotazione di gravità qualora la minorazione abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione

Articolo 53 D.lgs n. 151/2001 con la modifica dell'art. 11 D.lgs n. 80/2015

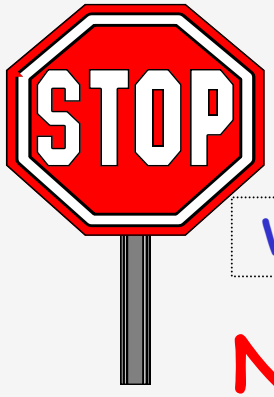

Art.11, c.2, D.lgs n.66/2003

Vedi anche interpello n. 33 del 16/11/2007 e n. 4/2009

Non sono obbligati (diritto al rifiuto) al lavoro notturno:

- Lavoratrice madre, con figlio/a inferiore ai 3 anni,

in alternativa

Anche madre/padre adottiva o affidataria nei primi 3 anni dall'ingresso del minore in famiglia e non oltre il 12° anno di età

- Lavoratore padre convivente con la stessa, e la lavoratrice o lavoratore che sia unico genitore affidatario, con figlio/a inferiore ai 12 anni
- Lavoratrice o lavoratore con soggetto disabile grave a carico (legge n. 104/92)

CONGEDO RETRIBUITO DI 2 ANNI PER ASSISTERE SOGGETTI CON GRAVE HANDICAP

Legge n. 388/00, art. 80, c. 2
D.lgs n. 151/01, art. 42, c. 5
Legge n. 350/2003, art.3, c. 106
D.Lgs n. 119/2011

sintesi

DURATA DEL CONGEDO

E' riconoscibile per la durata massima complessiva, **nell'arco della vita lavorativa, di due anni**, che costituiscono anche il limite complessivo fruibile, tra tutti gli aventi diritto, per la medesima persona disabile.

LA PRESTAZIONE

CONGEDO RETRIBUITO DELLA DURATA MASSIMA DI 2 ANNI

- **Può essere frazionato a giorni interi, a settimane o a mesi.**

durante il congedo i genitori non possono usufruire dei permessi ex art. 33 legge 104/92

Circ. INPS n.138/2001

I giorni complessivamente concessi non possono superare i 730 compresi i sabati e le domeniche

BENEFICIARI DEL CONGEDO RETRIBUITO

Dall' 11/8/2011 si stabilisce un nuovo ordine di priorità dei soggetti aventi diritto alla fruizione del congedo straordinario **che si modifica solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi**. In particolare, i beneficiari usufruiranno del congedo straordinario, **secondo il seguente ordine**:

1) Il congedo spetta al coniuge convivente o partner dell'unione civile (circ. INPS n. 38/2017)

ma se manca, se deceduto o se affetto da patologie invalidanti

2) spetta al padre* o alla madre* (anche se non conviventi)

ma se entrambi mancanti, deceduti o se affetti da patologie invalidanti

3) spetta ad uno dei figli conviventi

ma se mancanti, deceduti o se affetti da patologie invalidanti

4) spetta ad uno dei fratelli o sorelle conviventi

Ordine di priorità obbligatorio

**Anche adottivi o affidatari*

5) Il congedo spetta ai parenti fino al 3° grado (conviventi)

ma se mancano, se deceduti o se affetti da patologie invalidanti

6) Il congedo spetta agli affini fino al 3° grado (conviventi)

Ordine di priorità obbligatorio

Soggetti legittimati a fruire del congedo					
Parenti 1°	Parenti 2°	Parenti 3°	Affini 1°	Affini 2°	Affini 3°
Genitori e Figli Coniuge non divorziato	Nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli dei figli)	Zii, bisnonni, nipoti (figli dei fratelli) pronipoti	Suoceri, nuora, genero	cognati	Zii acquisiti, nipoti acquisiti

IMPORTANTE

Si evidenzia che il predetto ordine è tassativo ed esclusivo, nel senso che la presenza nel nucleo familiare del disabile di un congiunto appartenente al grado più elevato di priorità esclude necessariamente tutti i beneficiari di grado inferiore.

Condizione di mancanza:

Per quanto concerne ***la "mancanza"***, si precisa che essa deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), **ma deve ricomprendere** anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: ***divorzio, separazione legale o abbandono.***

Patologie invalidanti

in assenza di un'esplicita definizione di legge si prendere a riferimento **soltanto quelle, a carattere permanente**, indicate dall'art. 2, c. 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del DM n. 278/2000, che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000.

In tale caso il richiedente dovrà allegare, idonea documentazione del medico specialista del SSN o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico per l'opportuna valutazione medico legale.

Patologie invalidanti

quelle da prendere a riferimento sono quelle indicate dall'art. 2, c. 1, lett. d), n. 1, 2 e 3 del DM n. 278 del 21 luglio 2000 che sono:

- *le patologie acute o croniche che determinano permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;*
- *le patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;*
- *le patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.*

Si precisa, al riguardo, che **negli stessi giorni in cui un genitore fruisce del congedo, l'altro** non può fruire dei permessi ex art.33, c. 3, della legge n. 104/1992, né del prolungamento del congedo parentale di cui al c. 2, della predetta norma, così come modificata dal D.lgs. n. 119/2011.

E' invece possibile che, nell'ambito dello stesso mese, un genitore fruisca del congedo e, in giorni diversi, l'altro richieda uno dei benefici di cui all'art. 33, c. 2 e 3, della legge n. 104/1992.

MISURA

Pertanto l'ultima retribuzione percepita se il mese è lavorato a tempo pieno, deve essere moltiplicata per 12 e divisa per 365 (366 se bisestile) non superando il limite giornaliero per l'anno 2018 pari ad euro 98,81 (lordo fiscale). In presenza di part-time verticale la retribuzione percepita nel mese stesso deve essere divisa per il numero dei giorni retribuiti, compresi quelli festivi, sempre confrontandola con il massimale giornaliero.

L'importo giornaliero si moltiplica per 30 - 31 giorni (escluso febbraio), vedi messaggio INPS n. 17889/2010

MISURA

Dall'11/8/2011

Si ha diritto a percepire un' indennità corrispondente all'ultima retribuzione, ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento. L'indennità, pertanto, è corrisposta nella misura dell'ultima retribuzione percepita e cioè quella dell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione.

Circolare INPS n. 32/2012, n. 47/2013 e n. 6/2014

IMPORTO

Circ. INPS n. 61/2018

Settore privato INPS – valore contribuzione figurativa

Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile
(importi in EURO, calcolati secondo l'aliquota del 32,70%)

Anno	Retribuzione figurativa massima annua	Retribuzione figurativa massima settimanale	Retribuzione figurativa massima giornaliera
2001	27.243,00	523,91	74,64
2002	27.979,00	538,06	76,65
2003	28.650,00	550,97	78,49
2004	29.367,00	564,74	80,24
2005	29.954,00	576,04	82,07
2006	30.463,00	585,83	83,46
2007	31.002,00 *	596,19	84,94
2008	31.529,00	606,33	86,14
2009	32.538,00	625,73	89,15
2010	32.766,00	630,11	89,77
2011	33.290,00	640,19	91,45
2012	34.189,47	657,49	93,93
2013	35.215,04	677,21	96,74
2014	35.602,00	684,65	97,81
2015	35.674,00	686,04	98,01
2016	35.674,00	686,03	97,73
2017	35.674,00	686,03	97,73
2018	36.066,00	693,58	98,81

** dopo la finanziaria contributo 33%*

Come comportarsi in caso di ricovero ospedaliero

Con la circolare INPS n. 90/2007 sono state fornite le seguenti indicazioni

Per ricovero a tempo pieno si deve intendere che la persona gravemente disabile sia ricoverata per *le "intere 24 ore".*

Sono pertanto esclusi i ricoveri in day hospital e in centri diurni con finalità assistenziali o riabilitative o occupazionali

Circolare INPS n. 32/2012

Nelle condizioni riportate resta il diritto al congedo:
- interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate (msg n. 14480/2010);
- ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine (circ. n. 155/2010, p.3);
- ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità **per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare,** ipotesi precedentemente prevista per i soli minori (circ. n. 155/2010, p.3).

Requisito della convivenza

In linea con l'orientamento già espresso in precedenza, al fine di venire incontro all'esigenza di tutela delle persone disabili, il requisito della convivenza previsto nella norma si intende soddisfatto **anche nel caso in cui la dimora abituale del dipendente e della persona in situazione di *handicap* grave siano nello stesso stabile (appartamenti distinti nell'ambito dello stesso numero civico) ma non nello stesso interno**.

messaggio INPS n. 6412/2010

Precisazione contenuta anche nella circolare n. 1/2012 FP

Termini per l'autorizzazione

In base alla norma di legge i lavoratori hanno diritto a fruire del congedo biennale retribuito di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8/3/2000, n° 53, entro sessanta giorni dalla richiesta, norma poi confluita nell'articolo 42, comma 5 del D.lgs n. 151/2001

Obblighi del lavoratore

Obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni ed in particolare:

- ***il ricovero a tempo pieno del soggetto assistito;***
- ***il mancato riconoscimento, in sede di revisione del giudizio, della situazione di gravità della condizione di disabilità;***
- ***le modifiche dei periodi di permesso richiesto;***
- ***l'eventuale decesso del soggetto assistito.***

GRAZIE

per la Vostra attenzione